

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Titolo I

PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I COMPONENTI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 1 — Principi, fonti, finalità e natura

1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, d’ora in poi “Ateneo”, individua nella Costituzione italiana i principi di riferimento per lo svolgimento delle proprie attività. In particolare, l’Ateneo concorre allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), nel rispetto delle libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), impegnandosi a garantire effettività al diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
2. Il presente Codice etico e di comportamento (d’ora in avanti “Codice”) è adottato in applicazione delle seguenti norme, atti di indirizzo e deliberazioni:
 - art. 54 co. 5 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (così come sostituito dalla L. 6 novembre 2012 n. 190);
 - art. 1 co. 2 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
 - Determinazione A.N.A.C. del 28 ottobre 2015 n. 12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 - Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016 n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
 - Determinazione A.N.A.C. del 24 ottobre 2013 n. 75 “Linee Guida in materia di Codici di comportamento nelle pubbliche amministrazioni”;
 - Determinazione A.N.A.C. del 22 novembre 2017 n. 1208 “Piano Nazionale Anticorruzione 2017”;
 - Atto di Indirizzo M.I.U.R. del 14 maggio 2018;
 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
- Codice della Privacy, così come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Delibera A.N.A.C. del 13 novembre 2019 n. 1064 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- Delibera A.N.A.C. del 19 febbraio 2020 n. 177 “Linee Guida in materia di Codici di comportamento nelle pubbliche amministrazioni”;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore.

3. Il Codice individua i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, nonché l’accettazione di doveri e di responsabilità etico-sociali nei confronti dell’Ateneo, definisce le regole di condotta nell’ambito della comunità universitaria e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l’Ateneo.

4. Il Codice disciplina i rapporti interni tra i componenti della comunità universitaria e le relazioni con gli interlocutori esterni, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, di regolare i conflitti di interessi, di migliorare il clima organizzativo e l’ambiente di lavoro, favorendo i comportamenti virtuosi e prevenendo condotte eticamente non corrette o illecite.

5. Il Codice contribuisce alla prevenzione della corruzione attraverso la condivisione di principi e di valori ai quali deve ispirarsi l’azione dell’Ateneo e dei suoi operatori.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dal personale e dai soggetti di cui al successivo art. 2.

7. L’adozione e l’osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l’applicazione delle norme in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

8. L’uso nel Codice del genere maschile, per indicare i componenti della comunità universitaria, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità universitaria e risponde solo a esigenze di semplificazione.



Art. 2 — Ambito di applicazione

1. I principi definiti al precedente art. 1 sono applicabili a tutta la comunità universitaria così individuata:
 - a) Professori, ricercatori — a tempo indeterminato e determinato —, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici — a tempo indeterminato e determinato;
 - b) componenti esterni degli organi accademici e degli organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina;
 - c) assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo, in considerazione della peculiarità di tali incarichi;
 - d) personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco presso l'Ateneo;
 - e) dottorandi, studenti dei corsi di studio e dei corsi professionalizzanti;
 - f) titolari di contratti di didattica e di ricerca, anche a titolo gratuito, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.
2. Il Codice si applica altresì agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale e a ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del Codice medesimo o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo, nonché a ogni altro soggetto operante presso l'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali.
3. I soggetti individuati al comma 2 sono tenuti a rispettare il Codice. L'eventuale violazione degli obblighi in esso contenuti è fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, può essere causa di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica.
4. Per l'attività svolta dai soggetti di cui al comma 1 presso il Policlinico Tor Vergata (PTV) si applicano le regole previste dal Codice etico di detta struttura.
5. Ai soggetti di cui al precedente comma 4, fermo restando il loro stato giuridico, è applicabile anche il codice di comportamento della struttura sanitaria presso cui svolgono l'attività.
6. I soggetti di cui al precedente comma 4, qualora riscontrino difformità o conflitto tra il Codice di comportamento dell'Ateneo e quello della struttura sanitaria presso cui svolgono l'attività e purché da ciò derivi pregiudizio per l'interessato, possono segnalarle al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza d'Ateneo, che ne darà comunicazione agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti.



Art. 3 — Tutela della persona e benessere nell'ambiente di lavoro

1. L'Ateneo favorisce condizioni di benessere psicofisico e un sereno clima organizzativo negli ambienti di lavoro e di studio; predispone strumenti di indagine e di ascolto tesi a comprendere i bisogni delle persone, a valutare l'impatto dei cambiamenti organizzativi e ad avviare, ove necessario, processi di miglioramento, di ausilio, di integrazione lavorativa, di accompagnamento e di sostegno per le persone in situazioni di disagio e di vulnerabilità, al fine di favorire la loro piena inclusione nella comunità universitaria.
2. Ai componenti della comunità universitaria è richiesto di improntare i rapporti interpersonali ai principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco, da intendersi quale vincolo di appartenenza all'Ateneo a prescindere dai ruoli ricoperti, nonché di astenersi da ogni comportamento potenzialmente lesivo dell'onore, della reputazione, della libertà e della dignità della persona.

Art. 4 — Decoro nei luoghi di lavoro e di studio

1. L'Ateneo cura e promuove un ambiente di studio e di lavoro tale da favorire e rendere agevole l'attività degli utenti.
2. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto ad adottare un comportamento civile e responsabile, conservando la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio.

Art. 5 — Sicurezza, salute e igiene

1. L'Ateneo, nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si impegna ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei componenti della comunità universitaria e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell'Ateneo stesso.
2. L'Ateneo vigila affinché venga assicurata la tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità universitaria da parte di soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno dell'Ateneo stesso, nel rispetto della normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità dei lavoratori.
3. In particolare, l'Ateneo si impegna affinché:
 - a) il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerata una priorità;
 - b) siano destinate risorse adeguate a garanzia della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori;

- c) per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, siano evitati i rischi per i lavoratori, anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
 - d) i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso il ricorso ad appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
 - e) l'informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta e alle procedure di valutazione e di gestione dei rischi;
 - f) sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) si affrontino con rapidità ed efficacia eventuali situazioni di necessità o non conformità in materia di sicurezza, emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche e ispezioni;
 - h) l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano attuati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e di tutti i componenti dell'Ateneo.
4. Per il perseguimento delle sopra esposte finalità, l'Ateneo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente e il continuo miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
5. Ogni componente della comunità universitaria, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 6 — Riconoscimento del merito

1. L'Ateneo riconosce e promuove il merito individuale quale criterio essenziale di valorizzazione personale e professionale.
2. Con riferimento al reclutamento e alle progressioni di carriera, il merito costituisce parametro di valutazione e di selezione, secondo le capacità, conoscenze ed esperienze.
3. Il merito è criterio attraverso il quale gli studenti sono valutati in relazione ai programmi di studio e premiati nelle forme e nelle modalità previste dalla disciplina di Ateneo.
4. L'Ateneo promuove iniziative di carattere formativo che accrescano le competenze professionali e le esperienze del personale, a beneficio dell'intera comunità universitaria; attiva procedure di valutazione interna ed esterna delle strutture e del personale in relazione a obiettivi predefiniti, idonei a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.

Art. 7 — Rifiuto di ogni discriminazione e cultura delle pari opportunità

1. Ciascun componente della comunità universitaria si deve adoperare per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori, nonché di ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio.
2. L'Ateneo garantisce, nei confronti di tutti i componenti della comunità universitaria, le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità; respinge ogni forma di discriminazione in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere e l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le disabilità, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

Art. 8 — Molestie sessuali e morali

1. Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini o delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti sgraditi di tipo fisico, verbale o non verbale. Le molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sesso sia di sesso opposto.
2. Rappresenta circostanza aggravante l'esistenza di una posizione di asimmetria o di subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta come condizione per l'accesso all'impiego e alla progressione di studio o di carriera.
3. Per molestia morale si intendono anche atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro o di studio, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano a un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità della persona che ne è vittima.
4. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, le molestie e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti di studenti.
5. L'Ateneo contrasta le molestie di natura sessuale e morale mediante la disciplina prevista nel Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali.

Art. 9 — Favoritismo, conflitti di interesse e dovere di astensione

1. Nel rispetto dei doveri di imparzialità, proporzionalità, trasparenza e buona amministrazione, l'Ateneo disapprova e contrasta i fenomeni di favoritismo.



2. Sussiste favoritismo allorché il dipendente, approfitti della propria posizione per favorire ingiustamente, in modo diretto o indiretto:
 - a) i componenti del proprio nucleo familiare oppure parenti ed affini entro il 2° grado;
 - b) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale al di fuori dell'ambiente universitario e delle normali relazioni sociali inerenti ai contesti lavorativi.
3. Sussiste conflitto di interessi allorché il dipendente sia chiamato a prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con gli interessi delle persone indicate al comma 2, nonché con gli interessi di:
 - a) soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il suo coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - b) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - c) altri soggetti nei riguardi dei quali il dipendente abbia uno specifico interesse di natura personale o patrimoniale.
4. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali, associative, o dei superiori gerarchici.
5. In aggiunta ai doveri stabiliti dalla legge, il dipendente è tenuto ad astenersi allorché, in considerazione delle proprie funzioni, sia chiamato a compiere attività che coinvolgano interessi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
6. L'astensione è registrata nella documentazione del procedimento oppure è comunicata:
 - a) per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al responsabile della struttura di appartenenza, per iscritto e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificando le ragioni. Il dirigente valuta caso e motivi di astensione e dispone in modo da garantire la continuità dell'attività. In caso di dubbio, i dipendenti sono tenuti a chiedere un parere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - b) per il responsabile della struttura, la comunicazione è rivolta alla funzione superiore in via gerarchica, secondo gli assetti organizzativi dell'Ateneo;
 - c) per i docenti, al direttore di Dipartimento;
 - d) per il direttore di Dipartimento, al Rettore.
7. All'interno dell'Amministrazione è previsto un sistema di archiviazione dei casi di astensione.



Art. 10 — Abuso della propria posizione nelle relazioni interne ed esterne

1. Nessun componente della comunità universitaria deve abusare della propria funzione istituzionale per trarne vantaggi personali o per ottenere vantaggio nelle relazioni interne ed esterne, pretendendo l'esecuzione di prestazioni o servizi non dovuti, ovvero per attuare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti assegnati ad altri.
2. Costituiscono abuso della propria posizione i comportamenti diretti a ottenere prestazioni o servizi da altri che, sebbene non espressamente vietati dalle disposizioni normative, siano in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 11 — Uso delle risorse istituzionali

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti ad utilizzare le risorse e gli spazi istituzionali secondo criteri di responsabilità, trasparenza ed economicità in ordine alle loro finalità istituzionali.
2. L'Ateneo non consente l'utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati.
3. I componenti della comunità universitaria assicurano la sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività universitarie con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche.
4. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente, decorosa, trasparente e, comunque, compatibile con le finalità istituzionali e con le esigenze finanziarie dell'Ateneo.
5. I componenti della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi un'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o una manipolazione dei dati in essa contenuti, che possa anche solo potenzialmente essere idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Art. 12 — Tutela del nome e dell'immagine dell'Ateneo. Libertà di critica

1. L'Ateneo promuove un contesto favorevole alle occasioni di confronto e garantisce attivamente le libertà di pensiero, di opinione e di espressione, anche in forma critica, al fine di consentire la piena esplicazione della persona, fatti salvi i limiti di cui ai commi successivi.
2. I componenti della comunità universitaria devono rispettare il nome e il prestigio dell'Ateneo e astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine.



3. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo.
4. I componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'Ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione.
5. I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel rispetto dell'Ateneo e della riservatezza dei suoi membri, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Ateneo.

Art. 13 — Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

1. Nel trattamento dei dati personali, l'Ateneo garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'individuo.
2. I componenti della comunità universitaria utilizzano le informazioni relative alle attività svolte nell'ambito del ruolo ricoperto e nel rispetto del segreto d'ufficio, ottemperando agli obblighi di trasparenza in conformità alle disposizioni normative vigenti.
3. L'Ateneo compie le attività di rilevazione e monitoraggio necessarie alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, assicurando il rispetto delle libertà fondamentali della persona.

Art. 14 — Organi collegiali

1. Gli organi e i membri dell'Università devono mantenere la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali; ciascuno, in relazione alle specificità delle informazioni che gestisce, deve attuare tutte le misure utili ad evitare qualsiasi indebita fuoriuscita di informazioni o di documenti riservati. Sono da considerare in modo particolare, anche se non esclusivo, il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette, nonché le esigenze di riservatezza relative a dati o informazioni apprese partecipando alle attività degli organi accademici. A tal fine, ogni eventuale comunicazione - anche tramite posta elettronica - deve avvenire nel rispetto della normativa sulla Privacy, evitando un abuso dello strumento.



Art. 15 — Comunicazione interna e istituzionale

1. L'Ateneo, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza e dei risultati scientifici per contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
2. L'Ateneo promuove la diffusione della conoscenza non solo attraverso modalità tradizionali, ma anche con l'accesso agli archivi online per finalità di ricerca, nei limiti della normativa di tutela del patrimonio culturale, della proprietà intellettuale, della riservatezza e della protezione dei dati personali.
3. L'Ateneo favorisce, attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti a essa dedicati, la diffusione della propria immagine e dei propri valori, funzioni e attività istituzionali.
4. L'Ateneo gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e correttezza.

Art. 16 — Rapporti con le istituzioni pubbliche

1. Le relazioni dell'Ateneo con istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio si ispirano alla più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ateneo.
2. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi natura, con istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio sono riservate esclusivamente ai componenti dell'Ateneo a ciò preposti e al personale autorizzato, che sono tenuti a conservare la documentazione relativa.
3. Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l'Ateneo e istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i componenti della comunità universitaria si astengono dal porre in essere condotte che violino l'imparzialità o la trasparenza.

Art. 17 — Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. L'Ateneo collabora con l'Autorità giudiziaria e con gli organi dalla stessa delegati.
2. In caso di verifiche, ispezioni o indagini deve essere messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o di alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

3. Per quanto riguarda l'azione penale, eventualmente esercitata, nei confronti di un dipendente dell'Ateneo, si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 — Rapporti con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo

1. Gli enti e gli organismi controllati direttamente e indirettamente dall'Ateneo sono tenuti ad adottare norme di comportamento coerenti con le regole del Codice.

2. Negli enti pubblici e privati partecipati e accreditati, l'Ateneo promuove l'adozione di una disciplina etica e di comportamento coerente con le regole del Codice.

3. I componenti della comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari e negli enti partecipati dall'Ateneo sono tenuti a operare nel rispetto delle regole del Codice.

Titolo II

Principi relativi alle attività di didattica e di ricerca

Art. 19 — Libertà, autonomia, eccellenza e sostenibilità nella ricerca e nella didattica

1. L'Ateneo garantisce l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà di insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza.

2. L'Ateneo si impegna a promuovere un contesto scientifico e istituzionale idoneo a incentivare la formazione permanente, le relazioni di scambio nella comunità scientifica e accademica nazionale e internazionale, quali presupposti per il raggiungimento dell'eccellenza.

3. L'Ateneo promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca sostenibile, responsabile e di elevata qualità, persegue il raggiungimento dei migliori standard a livello internazionale, sostiene la valorizzazione delle capacità e delle esperienze individuali e favorisce l'arricchimento continuo delle conoscenze. L'Ateneo garantisce altresì lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica, incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche di interesse per la comunità universitaria.

4. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Ateneo considera i bisogni e le specificità delle discipline scientifiche, nonché il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico.

5. Il corretto adempimento dei doveri istituzionali prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale.

Art. 20 — Relazioni internazionali

1. L'Ateneo riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica, impegnandosi a promuovere un contesto istituzionale idoneo a incentivare le relazioni di mutuo scambio, nonché la dimensione internazionale della ricerca e della formazione.

2. I componenti della comunità universitaria partecipano alla comunità scientifica internazionale attraverso progetti di ricerca e di didattica. Nella realizzazione di tali progetti comunicano correttamente e in modo chiaro il proprio ruolo istituzionale presso l'Ateneo, coordinando la propria attività con le competenti strutture organizzative dell'Amministrazione.

3. L'Ateneo incentiva la mobilità internazionale dei propri studenti allo scopo di incrementare la qualità della formazione e garantisce il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, in coerenza con il progetto formativo dei singoli corsi di studio; adotta politiche e azioni idonee a prevenire la dispersione delle conoscenze; promuove pari opportunità di accesso alla mobilità internazionale.

4. L'Ateneo promuove i progetti di mobilità internazionale di docenti, dipendenti e studenti e l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti stranieri, rimuovendo ogni ostacolo rispetto alle relazioni di scambio; favorisce, attraverso accordi e attività di rete, la circolazione di studenti e ricercatori, evitando flussi unidirezionali.

5. I componenti della comunità universitaria concordano con l'Amministrazione l'eventuale ricorso ad agenti o intermediari per la promozione dei percorsi didattici e il reclutamento degli studenti internazionali, al fine di garantire standard di qualità elevata; operano affinché il materiale promozionale e informativo diffuso all'estero sia completo, corretto e adeguato al contesto di diffusione, con particolare riguardo ai requisiti d'accesso, costi, forme di sostegno finanziario, requisiti linguistici, procedure.

6. L'Ateneo collabora con i partner internazionali in base al principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze scientifiche e didattiche. Nell'erogazione dell'offerta formativa, nella realizzazione di laboratori e di progetti scientifici o di altre attività istituzionali attuate in Paesi e sistemi di istruzione esteri, l'Ateneo opera secondo i principi stabiliti dalle organizzazioni internazionali.

7. I componenti della comunità universitaria rispettano i principi e le regole di comportamento delle Università ospitanti.



Art. 21 — Doveri dell'Ateneo nei confronti degli studenti

1. L'Ateneo riconosce negli studenti una delle componenti centrali del proprio sistema. Promuove percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso; sostiene l'accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con le altre università e gli istituti di formazione nazionali e internazionali.
2. L'Ateneo, nei rapporti con gli studenti, si impegna a garantire:
 - a) un'efficace attività d'orientamento, finalizzata:
 - alla scelta consapevole del percorso universitario, favorendo la preparazione alle prove di ammissione e all'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (orientamento in entrata);
 - alla definizione più adeguata del percorso formativo personale, anche attraverso esperienze curriculari in ambito internazionale e lavorativo (orientamento in itinere);
 - alla creazione di opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di servizi per l'orientamento al lavoro (orientamento in uscita);
 - b) l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e di riconoscimento del merito delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e delle verifiche del profitto;
 - c) il diritto degli studenti a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto;
 - d) un'elevata qualità dei servizi a supporto della didattica e del diritto allo studio;
 - e) la rimozione delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti diversamente abili;
 - f) una procedura trasparente e condivisa per la rilevazione delle opinioni degli studenti sui contenuti e sull'organizzazione della didattica.

Art. 22 — Responsabilità e integrità nella didattica

1. Il rapporto tra docenti e studenti è ispirato ai principi di integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni discriminazione.
2. I componenti della comunità universitaria si impegnano a svolgere le attività didattiche nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Ateneo.
3. Il docente è tenuto alla responsabile e corretta osservanza del proprio ruolo formativo, volto a favorire il percorso di crescita culturale degli studenti, ai quali è garantito

lo svolgimento di una attività didattica e formativa che si ispiri anche ai principi della Carta dei diritti degli studenti universitari approvata dal Consiglio nazionale degli studenti.

4. La valutazione della preparazione degli studenti è attuata secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di organizzazione dei corsi di studio e di preparazione degli studenti.

5. Il ricevimento degli studenti, in tempi e luoghi predefiniti, costituisce parte essenziale dei doveri accademici del docente.

6. Il docente garantisce il ricevimento degli studenti, raccoglie le loro sollecitazioni e rispetta le peculiarità individuali, incoraggia la difesa dei valori etici e di integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina.

Art. 23 — Responsabilità e integrità nella ricerca

1. I componenti della comunità universitaria sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati.

2. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità e obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal Codice. In particolare, nell'attività di ricerca gli studiosi della comunità universitaria sono tenuti a osservare una condotta corretta e responsabile, anche tramite l'adozione di prassi o di protocolli di autodisciplina volti a illustrare alla comunità scientifica la metodologia, i risultati e l'impatto etico.

3. La ricerca deve essere imparziale e indipendente rispetto a chi la commissiona o finanzia, a possibili interessi economici, e, in ogni caso, l'esistenza di possibili conflitti di interesse deve essere sempre inequivocabilmente dichiarata.

4. La ricerca va svolta nel rispetto e nella cura degli oggetti della ricerca stessa, all'ambiente in generale e ai reperti di interesse culturale.

5. I docenti sono tenuti a garantire il legame tra ricerca e insegnamento; partecipano alle attività di monitoraggio e di valutazione individuale dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, trasmettendo in modo corretto i propri risultati scientifici.

6. Nell'ambito dei gruppi di ricerca è compito del coordinatore o del supervisore:

- a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
- b) valorizzare i meriti individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;

- d) assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, tale da favorirne la più ampia condivisione e accessibilità.

Art. 24 — Tutela della proprietà intellettuale e contrasto del fenomeno del plagio

1. I componenti della comunità universitaria hanno diritto di essere riconosciuti come autori o coautori dei risultati delle proprie ricerche e tali risultati non possono essere divulgati senza l'indicazione degli autori che hanno contribuito a conseguirli.
2. I rapporti tra l'autore e l'Ateneo per le opere dell'ingegno appartenenti a quest'ultimo sono regolati dalla legge sul diritto d'autore.
3. L'Ateneo condanna quale ingiustificabile lesione dei principi posti a fondamento della ricerca scientifica e delle relazioni culturali, ogni forma di plagio e di appropriazione dei risultati dell'attività altrui, anche se parziale.
4. L'Ateneo promuove, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la valorizzazione e la gestione della proprietà industriale, in conformità con la normativa vigente in materia e la disciplina regolamentare di Ateneo.
5. L'Ateneo non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o di influenza accademica.
6. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a se stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno a un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.
7. I componenti della comunità universitaria devono contrastare e segnalare i casi di plagio di cui siano venuti a conoscenza.

Titolo III

Obblighi di comportamento per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Art. 25 — Disposizioni generali

1. Le norme del presente Titolo attuano le previsioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante le regole di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Le norme si intendono estese, in quanto compatibili, a collaboratori e consulenti dell'Ateneo con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, comunque conferito, con la sola eccezione di incarichi di docenza, e a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi che assumano doveri nei confronti dell'Ateneo in forza dei relativi contratti e capitolati. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'Ateneo inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

3. Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le regole di comportamento disciplinate dal presente Titolo costituiscono principi di comportamento per il personale docente, anche a contratto, in quanto compatibili con le disposizioni dei relativi ordinamenti.

Art. 26 — Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
3. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto o comunque vantaggio. Questo limite si intende raggiunto anche nel caso di più regali o utilità attribuite dal medesimo soggetto nello stesso anno solare.



7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 27 — Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al dirigente responsabile la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta al dirigente entro 15 giorni:

- dall'assunzione, dall'affidamento dell'incarico o dal trasferimento ad altro ufficio;
- dall'adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il singolo dipendente è assegnato.

Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. All'esito della comunicazione, sarà valutata l'opportunità di adottare eventuali misure - quali l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio, l'obbligo di astensione, la rotazione - al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale.

3. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti dell'Ateneo ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 28 — Comunicazione degli interessi finanziari

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui il dipendente interessato ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. La comunicazione viene resa all'atto dell'assegnazione all'ufficio oppure dalla conoscenza della possibile interferenza di cui al punto b) oppure dalla entrata in vigore del Codice. Dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate.

3. Il dirigente responsabile valuta, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la presenza di conflitto di interessi, anche potenziale. In presenza di situazioni di conflitto di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, il responsabile della struttura invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività che riguardino i suddetti. Il dirigente responsabile adotta altresì le opportune misure qualora si verificano situazioni conflittuali connesse alla presenza di rapporti interpersonali, che interferiscono sulla regolarità del servizio.

Art. 29 — Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente è tenuto a osservare le misure di prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente applica le prescrizioni contenute nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Ateneo di cui sia venuto a conoscenza.

2. L'Ateneo garantisce la tutela del dipendente che segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing), tramite una procedura che garantisce l'anonimato del segnalante. L'istituto viene più specificamente disciplinato nell'apposito Regolamento di recepimento della normativa in materia.

3. I dirigenti provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, proponendo al Direttore generale di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

4. I dipendenti comunicano al proprio Dirigente responsabile l'avvio di procedimenti penali per condotta di natura corruttiva.

5. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- b) non possono essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 30 — Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione di dati, documenti e informazioni sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Al fine di garantire la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici dell'Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione definite dalle procedure interne.
3. I responsabili dei procedimenti assicurano la completezza dell'istruttoria e curano la conservazione dei documenti acquisiti a supporto del provvedimento finale, affinché, in sede di eventuali controlli, sia facilmente rintracciabile il relativo fascicolo, cartaceo o informatico, e sia ricostruibile, nelle varie fasi e contenuti, il processo decisionale. I responsabili garantiscono altresì la regolare comunicazione dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione di cui al comma 1, in coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 31 — Comportamento nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza la posizione che ricopre per ottenere utilità indebite e non assume comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Ateneo.
2. In particolare, nei rapporti privati il dipendente:
 - non sfrutta e non menziona, per ottenere utilità, la posizione che ricopre in ambito lavorativo;
 - non accetta o non propone lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti;
 - non interloquisce con superiori gerarchici, colleghi e subordinati allo scopo di influenzare la gestione di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'Amministrazione;

- non anticipa i contenuti e/o non diffonde gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso o comunque di selezione pubblica prima che siano conclusi e ne sia stata data pubblicizzazione;
 - non assume alcun altro comportamento che possa, comunque, nuocere all'Ateneo.
3. Salvo espressa autorizzazione, il dipendente non utilizza il logo dell'Ateneo in relazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Art. 32 — Comportamento in servizio

1. Il dipendente assicura nelle relazioni con i colleghi e con i terzi la massima collaborazione, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito dei servizi.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ateneo e adotta comportamenti volti alla riduzione degli sprechi e al risparmio energetico. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 33 — Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con l'utenza e con il pubblico.
2. Il dipendente assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sull'utenza dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni di qualunque natura.
3. Il dipendente mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con l'utenza; svolge la propria attività con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.



4. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e a messaggi di posta elettronica, il dipendente opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile ed evidenzia gli elementi idonei ai fini dell'identificazione della persona responsabile della risposta. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'utente all'ufficio competente.
5. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni richieste in ordine al comportamento lavorativo proprio e del personale dipendente di cui ha la responsabilità o il coordinamento.
6. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche, il singolo dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Ateneo, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
7. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con il pubblico e risponde senza ritardo ai reclami.
8. Il dipendente che svolge attività a contatto con il pubblico si rende riconoscibile attraverso l'esposizione in modo visibile del supporto identificativo, secondo le istruzioni operative fornite dall'Ateneo.
9. Il dipendente, anche quando agisce a tutela dei diritti sindacali, si astiene dall'esprimere valutazioni, diffondere informazioni e rilasciare dichiarazioni intenzionalmente volte a offendere l'Ateneo.
10. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell'Ateneo solo i soggetti autorizzati.
11. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità fissati dall'Ateneo anche nelle apposite carte dei servizi.
12. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti; fornisce informazioni e notizie relative ad atti o a operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre la persona interessata della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; rilascia copie ed estratti di atti o di documenti secondo la propria competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'Ateneo.
13. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa chi ha fatto richiesta dei motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.



Art. 34 — Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione dei CCNL di riferimento, le norme del Codice si applicano ai dirigenti, ivi compreso chi è titolare di incarico ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il dirigente:
 - a) osserva e vigila sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi di lavoro da parte del personale dipendente della struttura di cui è responsabile;
 - b) svolge con diligenza le proprie funzioni e persegue gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato;
 - c) assicura una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura e promuove riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto;
 - d) prima di assumere le proprie funzioni, il dirigente fornisce le dichiarazioni e i dati richiesti a fini di trasparenza; comunica le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possano determinare un conflitto di interessi; dichiara i rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado, di coniugio o di convivenza con coloro che esercitino attività che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti a esso, avendo cura di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi di eventi significativi, ogni variazione delle predette informazioni; in assenza di variazioni, conferma annualmente i dati pubblicati;
 - e) assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e gli utenti;
 - f) garantisce che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e in nessun caso per esigenze personali;
 - g) cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura che dirige, favorendo l'instaurarsi di rapporti rispettosi con e tra i collaboratori;
 - h) assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, nonché all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
 - i) assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione;
 - j) affida eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità, secondo criteri di trasparenza e, per quanto possibile, di rotazione;
 - k) concorre alla valutazione del personale assegnato alla struttura che dirige con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - l) collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza favorendo, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo, la comunicazione da parte

degli uffici dei dati e delle informazioni necessarie per l'aggiornamento della sezione del sito di Ateneo "Amministrazione trasparente";

- m) collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo, per la definizione e l'applicazione delle misure di prevenzione e monitoraggio contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- n) svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Art. 35 — Norme in materia di gestione dei contratti e degli atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono previste posizioni di vantaggio nell'indicazione dei requisiti tecnico-economici e nell'indicazione delle specifiche tecniche. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche d'ufficio. Eventuali richieste di chiarimento devono essere formalizzate per iscritto e i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione e delle strutture d'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi per adesione ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, si astiene dal partecipare alle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, dandone comunicazione al Direttore generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Il dipendente che conclude accordi o contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli per adesione ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia stipulato nel triennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione per conto dell'Amministrazione, ne informa per iscritto il Direttore generale, nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche e giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o

su quello di chi collabora con lo stesso, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore generale, nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6. Qualora si trovi nelle situazioni di cui ai commi 4 e 5, il Direttore generale informa il Rettore, nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I Direttori di dipartimento, i Presidi di facoltà e i Coordinatori delle strutture di coordinamento informano per iscritto il Rettore e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 36 — Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura vigilano sull'applicazione delle regole di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e delle norme di cui al presente Codice.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura la diffusione della conoscenza del Codice nell'Ateneo, si occupa del monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso, comunica all'ANAC i risultati del monitoraggio e cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Codice medesimo.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e le lavoratrici, nonché ogni altra iniziativa utile al fine del conseguimento della piena conoscenza dei contenuti del Codice.

Art. 37 — Violazione del Codice

1. La violazione delle disposizioni del Codice nonché di quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di docenti, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, integra responsabilità disciplinare, accertata secondo le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Titolo IV

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI E I COLLABORATORI

Art. 38 — Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei

confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Ateneo, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Ateneo.

2. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo od ostacolino lo svolgimento delle prove, ovvero risultino disonesti o lesivi nei confronti di altri studenti e dell'Ateneo.

Art. 39 — Violazione del Codice

1. La violazione delle norme contenute nel Codice da parte degli studenti integra responsabilità disciplinare, il cui accertamento avviene mediante le procedure previste da apposito Regolamento.

Art. 40 — Rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica

1. L'Ateneo promuove e diffonde la conoscenza del Codice in tutti i rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica.

2. In caso di violazione delle disposizioni del Codice da parte di assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo, in considerazione della peculiarità di tali incarichi, nonché da parte di titolari di contratti di didattica e di ricerca, anche a titolo gratuito, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico trovano applicazione le misure previste rispettivamente dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 L. 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 41 — Rapporti di collaborazione esterna e di fornitura di beni, servizi e opere

1. Nei contratti sottoscritti con enti esecutori di opere o fornitori di beni o di servizi, nonché nei contratti o negli incarichi di collaborazione o di consulenza a qualsiasi titolo sottoscritti con l'Ateneo è inserito il link al sito web di Ateneo nel quale è pubblicato il Codice.

2. Ai collaboratori e ai consulenti dell'Ateneo con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, comunque conferito, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi che assumano doveri nei confronti dell'Ateneo in forza dei relativi contratti e capitolati, in caso di violazione del presente Codice, si applica la risoluzione di diritto del contratto di collaborazione o di consulenza stipulato con l'Ateneo.